

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 Febbraio 2005 , n. 31

Norme generali in materia di tributi regionali.

Capo I
Oggetto della legge

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Toscana n. 17 del 28 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
O g g e t t o

1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario posti dalla legislazione statale ed in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), detta disposizioni generali in materia di tributi di competenza della Regione.

2. In particolare, la presente legge:

- a) disciplina il diritto di interpello;
- b) istituisce il Garante del contribuente regionale;
- c) disciplina le attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi regionali;
- d) disciplina i procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie;
- e) istituisce il sistema informativo tributario regionale.

Capo II
Interpello del contribuente regionale

Art. 2.
Diritto di interpello

1. Nei casi in cui sussistono obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa tributaria regionale o la cui applicazione sia di competenza regionale, ciascun contribuente puo' presentare all'amministrazione regionale circostanziata e specifica istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali.

2. L'istanza di interpello deve essere presentata dal contribuente prima di dare attuazione alla disposizione normativa oggetto di interpello o di aver posto in essere il comportamento rilevante ai fini tributari.

3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto

sulle scadenze previste dalle norme tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione; l'istante resta pertanto obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari entro i termini espressamente previsti e le eventuali violazioni sono sanzionate a norma di legge.

Capo II Interpello del contribuente regionale

Art. 3.

Modalita' di presentazione e requisiti dell'istanza

1. L'istanza d'interpello e' redatta in carta libera ed e' inoltrata alla struttura regionale competente in materia di tributi, di seguito indicata anche come ufficio, a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

2. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilita':

a) i dati anagrafici e fiscali del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono concrete ed obiettive condizioni di incertezza, con l'indicazione delle disposizioni normative che secondo il parere del contribuente generano tali condizioni;

c) l'esposizione, chiara ed univoca, della soluzione interpretativa e del comportamento che il contribuente ritiene di adottare con riferimento al caso prospettato;

d) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione regionale;

e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

3. All'istanza di interpello e' allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, non in possesso dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

4. Nel caso in cui la documentazione allegata sia incompleta l'ufficio richiede all'istante l'integrazione della stessa; in tale ipotesi il termine di cui all'Art. 4, comma 1, e' sospeso fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta.

Capo II Interpello del contribuente regionale

Art. 4.

Adempimenti dell'ufficio ed efficacia della risposta

1. L'ufficio risponde all'istanza d'interpello con provvedimento motivato comunicato al contribuente nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla ricezione dell'istanza.

2. La risposta comunicata ai sensi del comma 1 ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante e limitatamente al caso concreto e personale esposto nell'interpello.

3. Qualora la risposta su istanze d'interpello ammissibili ai sensi dell'Art. 3, comma 2, non pervenga al contribuente entro il

termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione regionale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

4. Limitatamente alla questione oggetto d'interpello, sono nulli gli atti impositivi o sanzionatori emanati in difformita' della risposta fornita dall'ufficio o della interpretazione sulla quale si e' formato, ai sensi del comma 3, il silenzio assenso.

5. Relativamente al singolo caso concreto e personale, se la comunicazione della risposta perviene al contribuente oltre il termine di cui al comma 1, ma prima che lo stesso abbia posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello, nell'ipotesi in cui il contribuente non si conformi alla soluzione prospettata nella comunicazione l'ufficio recupera il tributo eventualmente dovuto e gli interessi, senza applicazione di sanzioni.

6. Nei casi in cui l'istanza di interpello e' formulata da un numero elevato di contribuenti e concerne la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'amministrazione regionale puo' fornire risposta collettiva attraverso apposito atto o provvedimento, da pubblicare tempestivamente nel sito internet della Regione Toscana; l'ufficio deve comunque portare a conoscenza del contribuente l'avvenuta pubblicazione e gli estremi dell'atto o provvedimento contenente la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza di interpello.

Capo III

Garante del contribuente regionale

Art. 5.

Garante del contribuente regionale

1. E' istituito il garante del contribuente regionale, di seguito indicato anche come garante.

2. Il difensore civico della Regione Toscana esercita le funzioni di garante del contribuente regionale, relativamente ai tributi regionali, con i poteri e le facolta' previste nella legge regionale istitutiva.

Capo III

Garante del contribuente regionale

Art. 6.

Funzioni del garante

1. Il garante del contribuente regionale, di sua iniziativa o su richiesta del contribuente o di qualsiasi altro soggetto interessato, che evidenzi disfunzioni, irregolarita', scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini ed amministrazione tributaria regionale, puo' rivolgere all'ufficio richieste di chiarimenti o di documenti e proporre l'attivazione delle conseguenti procedure di autotutela avverso gli atti tributari notificati al contribuente.

2. L'ufficio risponde nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta; il termine e' prorogabile di ulteriori trenta giorni per motivate esigenze istruttorie.

3. Il garante comunica l'esito dell'attivita' svolta all'ufficio informando contemporaneamente l'autore della segnalazione.

4. Il garante puo' rivolgere ai dirigenti competenti

raccomandazioni volte alla tutela del contribuente ed al rispetto delle disposizioni della presente legge.

Capo IV
Accertamento e sanzionamento

Sezione I

Accertamento

Art. 7.
Avviso Bonario

1. L'ufficio regionale puo', nell'ambito delle attivita' preliminari all'accertamento dei tributi, inviare avvisi bonari utili all'acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del soggetto passivo ed alla determinazione del corrispondente debito tributario.

2. L'avviso bonario puo' contenere le indicazioni sulle modalita' di estinzione del debito tributario secondo le risultanze del sistema informativo tributario regionale di cui all'Art. 22 e dell'archivio regionale di cui all'Art. 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), per consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione.

3. L'avviso bonario e' atto non dotato di forza autoritativa e non idoneo ad assumere carattere di definitivita' nei confronti del contribuente.

Capo IV
Accertamento e sanzionamento

Sezione I

Accertamento

Art. 8.
Avviso di accertamento

1. Il recupero delle somme dovute alla Regione a titolo di tributo e' effettuato mediante l'emissione di un avviso di accertamento sottoscritto dal dirigente competente in materia di tributi.

2. L'avviso di accertamento contiene:

- a) gli estremi delle disposizioni di legge violate;
- b) la motivazione dell'accertamento del tributo;
- c) l'indicazione della base imponibile;
- d) la determinazione del tributo dovuto;
- e) la quantificazione degli interessi moratori, se dovuti, e delle spese di notifica;
- f) le modalita' di estinzione del debito tributario;
- g) i mezzi e gli organi di tutela giurisdizionale.

3. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'avviso di accertamento salvo che quest'ultimo ne riproduca il contenuto essenziale.

4. Nei casi in cui unitamente al recupero del tributo sono irrogate sanzioni amministrative tributarie si applica l'Art. 11.

Sezione II
Sanzionamento

Art. 9.
Normativa applicabile

1. Relativamente ai tributi regionali, in materia di sanzioni amministrative tributarie si applicano, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'Art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'Art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione della sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'Art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche.

Sezione II
Sanzionamento

Art. 10.
Omessi e ritardati pagamenti, ravvedimento operoso

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, i versamenti dovuti e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato o versato oltre la scadenza.

2. La sanzione di cui al comma 1 e' ridotta, purché la violazione non sia stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, secondo le modalità previste nell'Art. 13, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modifiche.

3. Qualora, a seguito di attività amministrativa di accertamento, risulti che i ritardati versamenti inerenti a tributi regionali sono stati comunque effettuati dal soggetto passivo entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista dalla legge, la sanzione irrogata e' pari al 10 per cento del tributo tardivamente versato.

Sezione II
Sanzionamento

Art. 11.
Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo le procedure di cui all'Art. 16 e all'Art. 17, commi. 1 e 2, del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modifiche.

2. Nei casi in cui la sanzione amministrativa tributaria e' irrogata ai sensi dell'Art. 16 del decreto legislativo n. 472/1997, l'atto di contestazione deve indicare anche gli elementi di cui all'Art. 8, commi 2 e 3, per il recupero delle somme eventualmente dovute a titolo di tributo.

3. Le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'Art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997; la cartella di pagamento deve contenere gli elementi di cui all'Art. 8, comma 2.

Sezione III Notificazioni

Art. 12.

Modalita' di notifica degli atti e ripetibilita' delle spese

1. La notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e' eseguita tramite il servizio postale, secondo le procedure previste dall'Art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e successive modifiche.

2. La notificazione degli atti individuati al comma 1 puo' inoltre essere eseguita con le modalita' di cui all'Art. 60 del decreto del Presidente del Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

3. Le spese per la notifica sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Sezione IV Autotutela dell'amministrazione regionale

Art. 13.

A u t o t u t e l a

1. Il dirigente competente in materia di tributi puo' procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilita', all'annullamento totale o parziale degli atti impositivi o sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela e', tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'amministrazione regionale.

2. Il potere di annullamento non puo' essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione regionale

3. Gli atti impositivi e sanzionatori indicano le modalita' di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame dell'atto in sede di autotutela.

4. Alle memorie sono allegate le copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento o la modifica dell'atto impositivo.

5. La presentazione delle memorie non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

6. L'eventuale annullamento e' comunicato al contribuente e, in caso di contenzioso pendente, all'organo giurisdizionale competente per la pronuncia di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'Art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'Art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.413).

7. Il provvedimento di rigetto dell'istanza di parte, volta ad ottenere l'annullamento di un atto impositivo o sanzionatorio definitivo per avvenuto decorso dei termini di impugnazione, non costituisce atto impugnabile di cui all'Art. 19 del decreto legislativo n. 546/1992.

Capo V

Estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

Art. 14.

Estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'irrogazione delle sanzioni o all'iscrizione a ruolo dei crediti relativi ai tributi regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, sia pari o inferiore ad Euro 12,00.

Capo VI

R i s c o s s i o n e

Sezione I

Rateizzazioni

Art. 15.

Rateizzazione del debito tributario accertato e della relativa Sanzione

1. Su richiesta del debitore in condizioni economiche disagiate, il dirigente regionale competente in materia di tributi puo' autorizzare il pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria, fino ad un massimo di trenta rate mensili.

2. La rateazione e' concessa dal dirigente competente in ragione dell'entita' del debito e del reddito complessivo annuo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), secondo fasce di reddito e di debito definite con deliberazione della giunta regionale.

3. Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione, in bollo tramite apposita modulistica, alla competente struttura regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impositivo a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 2.

4. Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza.

5. La rateazione non e' concessa qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'atto impositivo sia pari o inferiore ad euro 100,00.

6. In caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive, il debitore

decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo e' iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito.

Capo VI R i s c o s s i o n e

Sezione I Rateizzazioni

Art. 16.

Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo

1. Su richiesta del debitore in condizioni economiche disagiate, il dirigente regionale competente in materia di tributi puo' autorizzare il pagamento in forma rateizzata delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di sessanta rate mensili.

2. La rateazione e' concessa dal dirigente competente in ragione dell'entita' del debito e del reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, secondo fasce di reddito e debito definite con deliberazione della giunta regionale.

3. Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione, in bollo tramite apposita modulistica, alla competente struttura regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 2.

4. Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso per dilazione di pagamento di cui all'Art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modifiche, vigente al momento della presentazione dell'istanza.

5. La rateazione non e' concessa qualora il debito iscritto a ruolo sia pari o inferiore ad Euro 150,00.

6. In caso di omesso pagamento della rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata; se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, si procede al recupero coattivo del credito.

Capo VI R i s c o s s i o n e

Sezione I Rateizzazioni

Art. 17.

Effetti della decadenza

1. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'Art. 15, comma 6, o dell'Art. 16, comma 6, non puo' essere concessa una successiva rateazione precedentemente al decorso del termine di tre anni dalla data di decadenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ad istanze di rateazione presentate dal contribuente decaduto dal beneficio per anni d'imposta e tributi regionali diversi.

Sezione II
Riscossione coattiva

Art. 18.
Riscossione coattiva delle entrate tributarie

1. Per la riscossione coattiva dei tributi regionali e delle relative sanzioni si applicano le procedure previste dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e successive modifiche.

Capo VII
Prescrizione e decadenza

Art. 19.
T e r m i n i

1. Il termine per l'accertamento dei tributi regionali, con l'eccezione della tassa automobilistica regionale, si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale o all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo, nel caso in cui non vi sia obbligo di presentazione della dichiarazione.

2. Il termine per l'accertamento relativo alle tasse automobilistiche regionali si prescrive entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

3. Il diritto alla riscossione delle somme dovute in base ad atto di accertamento di cui all'Art. 8 si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'atto e' divenuto definitivo.

4. L'atto di contestazione o l'atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

5. Se la notificazione e' stata effettuata, nei termini di cui al comma 4, ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine e' prorogato di un anno.

6. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni; l'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione fino alla definizione del procedimento.

Capo VII
Prescrizione e decadenza

Art. 20.
Termini per l'esecutivita' dei ruoli per i tributi regionali

1. I ruoli emessi senza previa contestazione ai sensi dell'Art. 11, comma 3, devono essere resi esecutivi, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'Art. 19, commi 1, 2 e 4.

2. Ai ruoli emessi senza previa contestazione ai sensi dell'Art. 11, comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 19, commi 3, 5 e 6.

3. I ruoli coattivi relativi a tributi regionali ed a somme dovute a titolo di sanzioni tributarie devono essere resi esecutivi,

a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento di cui all'Art. 8 e l'atto di contestazione e di irrogazione sono divenuti definitivi.

Capo VIII R i m b o r s i

Art. 21.

Rimborsi di somme erroneamente corrisposte

1. Il contribuente puo' richiedere la restituzione di somme per tributi o sanzioni amministrative tributarie erroneamente corrisposte.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 relativamente alle tasse automobilistiche regionali, l'istanza di rimborso deve pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data del pagamento.

3. Il rimborso delle somme erroneamente corrisposte a titolo di tassa automobilistica regionale o delle relative sanzioni deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il pagamento.

4. Per i tributi regionali erroneamente versati non si procede al rimborso delle somme di importo pari o inferiore ad Euro 12,00.

5. Il contribuente, per il tributo erroneamente corrisposto, ha diritto agli interessi calcolati al tasso moratorio per semestri compiuti, escluso il primo, compresi tra la data della presentazione dell'istanza e la data del relativo provvedimento dirigenziale di rimborso.

Capo IX

Sistema informativo tributario regionale

Art. 22.

Sistema informativo tributario regionale

1. Al fine di garantire la pianificazione del gettito tributario ed una efficace ed efficiente gestione dei tributi regionali e' costituito, nell'ambito del sistema informativo regionali, il sistema informativo tributario, di seguito denominato sistema informativo, in conformita' ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e successive modifiche, ed ai principi, criteri guida e adempimenti previsti nella legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della Societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. disciplina della «Rete telematica regionale Toscana»).

2. Il sistema informativo raccoglie e ordina i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni tributarie presentate all'amministrazione regionale, dai versamenti, dall'attivita' di controllo e sanzionamento e tutti i dati e le notizie che possono assumere rilevanza tributaria con riferimento ai soggetti nei confronti dei quali si sia realizzato il presupposto d'imposta di almeno uno dei tributi regionali.

3. Nel sistema informativo l'archivio dei soggetti passivi ha come strumento identificativo il codice fiscale ed e' periodicamente aggiornato con i dati e le informazioni provenienti dalle anagrafe comunali, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, dall'anagrafe sanitaria, dalle camere di commercio e dai

pubblici registri.

4. Il sistema informativo si raccorda con l'anagrafe tributaria statale secondo modalita' definite d'intesa con l'amministrazione finanziaria erariale.

5. La struttura competente in materia di tributi puo' inviare questionari informativi ai contribuenti regionali, al fine di verificare l'esattezza dei dati contenuti nel sistema informativo.

6. Al fine di aggiornare i dati contenuti nel sistema informativo, la struttura competente in materia di tributi puo' richiedere dati e notizie a pubbliche amministrazioni e soggetti privati.

7. Il trattamento dei dati raccolti nel sistema informativo avviene nel rispetto dei principi generali stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

8. I dati e le notizie raccolti nel sistema informativo sono coperti dal segreto d'ufficio; la Regione puo' rendere pubbliche statistiche ed elaborazioni relative ai dati gestiti, senza riferimenti nominativi ed in forma aggregata.

Capo IX

Sistema informativo tributario regionale

Art. 23.

Regolamento di disciplina

1. Ai fini dell'aggiornamento del sistema informativo, con apposito regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalita' e gli strumenti di richiesta e di comunicazione dei dati e delle notizie di cui all'Art. 22, comma 6.

Capo IX

Sistema informativo tributario regionale

Art. 24.

Firma del dirigente responsabile

1. Sugli atti amministrativi prodotti da Sistemi automatizzati, quali il sistema informativo e l'archivio regionale di cui all'Art. 2, comma 2, lettera b) della legge n. 49/2003, la firma autografa del dirigente competente in materia di tributi regionali e' sostituita a tutti gli effetti dall'indicazione a stampa sul documento del nominativo del dirigente stesso, in conformita' a quanto disposto dall'Art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di Sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'Art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Capo X

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'Art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Art. 25.

Modifiche all'Art. 18 della legge n. 60/1996

1. Il comma 2 dell'Art. 18 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'Art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) e' sostituito dal seguente:

«2. Per le fattispecie di cui all'Art. 9, comma 1, i termini di prescrizione e di decadenza previsti rispettivamente per l'accertamento del tributo e per l'erogazione delle sanzioni decorrono dalla data del verbale dal quale risulta l'esistenza della discarica, dell'abbandono, dello scarico o del deposito.».

Capo XI

Norme transitorie e finali

Art. 26.

Disposizioni transitorie

1. Le deliberazioni di cui agli articoli 15, comma 2, e 16, comma 2, sono adottate dalla giunta regionale nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Sino all'adozione delle deliberazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le deliberazioni della giunta regionale n. 924 del 2 agosto 1999 e n. 388 del 13 aprile 2001.

3. La modulistica di cui agli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3, e' approvata con decreto dirigenziale e resa disponibile sul sito informatico della Regione.

Capo XI

Norme transitorie e finali

Art. 27.

Procedimenti pendenti

1. Le disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 1, si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non siano decorsi i termini di prescrizione o di decadenza previsti dalla normativa previgente.

2. Gli atti e i provvedimenti definitivi emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge non possono essere oggetto di riesame.

Capo XI
Norme transitorie e finali

Art. 28.
A b r o g a z i o n i

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

a) la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), con esclusione degli articoli 1, 2, 3, 4, 10, 16, 26, 30 e 31;

b) i commi 2 e 4 dell'Art. 6, il comma 3 dell'Art. 7, gli articoli 8, 9 e 11 della legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali);

c) l'Art. 12, i commi 3 e 4 dell'Art. 16, il comma 1 dell'Art. 18, il comma 1 dell'Art. 19 della legge regionale n. 60/1996;

d) la legge regionale 1° luglio 1999, n. 31 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alle leggi regionali n. 54/1980 e n. 60/1996) con esclusione degli arti. 10, 16, 17, 18, e 19;

e) gli Art. 1, 2, 5, 6, 7, e 8 della legge regionale 7 marzo 2002, n. 9 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980 n. 54, 29 luglio 1996 n. 60; 1° luglio 1999, n. 37. Riesame.);

f) l'Art. 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 30 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1999, n. 37 «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alla legge regionale n. 54/1980 e legge regionale n. 60/1996);

g) l'Art. 6 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (legge finanziaria per l'anno 2003);

h) l'Art. 12 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (legge finanziaria per l'anno 2004).

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 febbraio 2005

MARTINI

La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 2005.